



MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 –

Sommario

1	PARTE GENERALE	6
1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001	6
2	CATEGORIE DI REATI DISCIPLINATI.....	6
2.1	Fattispecie di reato	6
3	LE SANZIONI	9
3.1	Inosservanza delle sanzioni interdittive	11
3.2	Confisca e pubblicazione della sentenza.....	11
3.3	Delitti tentati	11
3.4	Reati commessi all'estero	11
4	L'adozione del "modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	12
5	ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE	13
5.1	Tatuus Racing S.p.A.	13
5.2	Modello di organizzazione.....	13
5.2.1	L'area Amministrazione Finanza e Controllo.....	14
5.2.2	Area tecnica	15
5.2.3	Area produzione e officina	15
5.3	Assetto organizzativo.....	15
5.3.1	Il sistema in linea generale.....	15
5.3.2	Il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali	16
6	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TATUUS RACING S.P.A.	16
6.1	Il risk assessment condotto da Tatuus Racing S.p.A.	16
6.2	Obiettivi del Modello e suoi punti cardine.....	17
6.3	Struttura del modello.....	18
6.4	Approvazione del Modello.....	18
6.5	Modifiche e aggiornamento del Modello.....	18
6.6	Approccio metodologico al Modello	18
7	I DESTINATARI DEL MODELLO	19
8	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
8.1	Requisiti dell'organismo di vigilanza	20
8.2	Cause di ineleggibilità e incompatibilità.....	20
8.3	Nomina composizione e durata dell'organismo di vigilanza	21
9	FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	23
9.1	Formazione dei dipendenti.....	23
9.2	Informativa a Collaboratori Esterni e Partner	23

10	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	24
10.1	Principi generali	24
10.2	Sanzioni per il personale	24
10.3	Dirigenti	25
10.4	Misure nei confronti di consulenti, partner e fornitori	25
	Parte Speciale	26
	Premessa	26

DEFINIZIONI

- **“Attività e/o Area a Rischio”**: attività svolte da Tatuus Racing S.p.A., nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D. Lgs 231/2001 così come identificate nella Parte Speciale del presente documento;
- **“Autorità”**: si intendono le Autorità di Vigilanza e altre Autorità;
- **“Codice”** o **“Codice Etico”**: il Codice Etico della Camera adottato da Tatuus Racing S.p.A.;
- **“Collaboratori”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Tatuus Racing S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- **“Consulenti”** e **“Fornitori”**: controparti contrattuali di Tatuus Racing S.p.A., quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Tatuus Racing S.p.A. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all’acquisizione di beni e/o servizi da parte di Tatuus Racing S.p.A.;
- **“D. Lgs. 231/2001”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- **“D. Lgs. 231/2007”** o **“Decreto Antiriciclaggio”**: il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- **“Destinatari”**: (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Tatuus Racing S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo di Tatuus Racing S.p.A. medesima; (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- **“Dipendenti”** o **“Personale dipendente”**: tutti i dipendenti di Tatuus Racing S.p.A. (compresi i dirigenti);
- **“Disposizioni interne”**: insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate da Tatuus Racing S.p.A.;
- **“Gruppo”**: si intende Tatuus Racing S.p.A. e consociate estere;
- **“L. 146/06”**: la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- **“Modello”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs 231/2001 e adottato da Tatuus Racing S.p.A. con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

- **“Operazione Sensibile”**: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri (vedi Allegato);
- **“Reati”**: i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001
- **“Regolamento disciplinare”**: documento contenente le norme disciplinari aziendali;
- **“Soggetti apicali”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Tatuus Racing S.p.A., nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.
- **“Organismo di Vigilanza”** (o “OdV” o “Organismo”): organo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

1 PARTE GENERALE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

Il D. Lgs.231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali. Con tale Decreto, pertanto, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli Enti, anche privi di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’ammnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi), nonché la confisca e la pubblicazione della sentenza. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all’azienda nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l’esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell’azienda e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2 CATEGORIE DI REATI DISCIPLINATI

2.1 Fattispecie di reato

Inizialmente circoscritto a fattispecie di reato a danno delle Pubbliche Amministrazioni, il Decreto è stato successivamente esteso ad altre tipologie. Di seguito viene riportato l’elenco dei reati attualmente destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta nello specifico di:

reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente: i reati di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.), istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), concussione (art. 317 cod. pen.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter cod. pen.), truffa in danno dello Stato

o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, cod. pen.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.), di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;

reati societari e precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, cod. civ.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cod. civ.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.), aggio (art. 2637 cod. civ.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001;

reati di abuso di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) e la manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998), richiamati nell'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/20013;

reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/20014;

reati contro la personalità individuale previsti dalla sezione I, capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù – art. 600 cod. pen.; prostituzione minorile – art. 600 bis cod. pen.; pornografia minorile – art. 600 ter cod. pen.; detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600 quinquies cod. pen.; tratta e commercio di schiavi – art. 601 cod. pen.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 cod. pen.; commessi anche all'estero) di cui all'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/20015;

reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dagli artt. 3-10 della Legge n. 146 del 16.03.2006. A mero titolo esemplificativo, tali reati possono essere: associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.); favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) qualora presentino il requisito della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 146/20066;

reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter1 cod. pen.);

reati informatici, di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 e segnatamente: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.); detenzione e diffusione abusiva di codici

di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.);

reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in relazione al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo) e al delitto di cui all'art. 590, terzo comma cod. pen., (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)⁹; i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.);

reati di falso nummario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt. 453 - 464 cod. pen.), di cui all'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001¹⁰; il reato di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001 in relazione all'eventuale inadempimento/inosservanza, nell'interesse o a vantaggio della Società, degli obblighi o dei divieti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive eventualmente comminate alla Società stessa;

reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, quali il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.) nonché il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), di cui all'art. 25 bis del Decreto Legislativo n. 231/2001¹¹;

delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 ter del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e alienazione di schiavi (602 cod. pen.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 bis D. Lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, cod. pen., associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 cod. pen.), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), cod. proc. pen.);

delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.);

delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25 novies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e, segnatamente, i delitti di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modificazioni;

reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.), di cui all'art. 25 decies del Decreto Legislativo n. 231 del 200115;

reati ambientali, di cui all'articolo 25 undecies del Decreto Legislativo 231/2001 e, segnatamente, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, senza provvedere alla bonifica (D.Lgs. 152/06, art. 257), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258), traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260), false indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260- bis), importazione o esportazione di animali facenti parte di specie protette (L. 150/92, artt. 1, 2 e 6), falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (L. 150/92, art. 3-bis), impiego di sostanze lesive dello strato di ozono (L. 549/93, art. 3), inquinamento doloso proveniente dalle navi (D.Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo proveniente dalle navi (D.Lgs. 202/07, art. 9);

reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'articolo 25 duodecies del Decreto Legislativo 231/2001;

reati di razzismo e xenofobia, di cui all'articolo 25 terdecies del Decreto Legislativo 231/2001.

3 LE SANZIONI

Sono previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico delle società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente").

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis D. Lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinqies* D. Lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 Legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. E' peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

3.1 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'azienda a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3.2 Confisca e pubblicazione della sentenza

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, su uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale. Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nei termini previsti dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

3.3 Delitti tentati

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'azienda, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'azienda impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra azienda e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

3.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'azienda può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'azienda per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto funzionalmente legato all'azienda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'azienda deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'azienda può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la Legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l'azienda solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'azienda stesso);
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'azienda, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

4 L'adozione del “modello di organizzazione e di gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett.b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – i Modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti (cosiddetta mappatura delle aree a rischio);
2. prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati ed Illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti.

5 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE

5.1 Tatuus Racing S.p.A.

La Società, fondata nel 1980, opera nel settore delle auto da gara.


L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste nella realizzazioni, lo studio, la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la riparazione, anche per conto di terzi, di autovetture proprie o costruite da terzi, a qualsiasi uso destinate ivi compresi i relativi componenti e le relative parti di ricambio sia meccaniche che non, nonché i know-how relativi ai prodotti di cui sopra prestando tutti i servizi inerenti e commerciali. La società inoltre partecipa, anche per conto di terzi, a campionati automobilistici con vetture sia proprie che di terzi .

5.2 Modello di organizzazione

A partire dal 2018 Tatuus Racing S.p.A. ha adottato il seguente modello organizzativo dell'azienda è composta da tre aree:

- Area Amministrazione Finanza e Controllo
- Area Tecnica
- Area Produzione

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 2019



5.2.1 L'area Amministrazione Finanza e Controllo

L'area amministrativa si articola con i seguenti uffici:

- L'ufficio gestione del personale, che si occupa della gestione e amministrazione del personale, in particolare dei rapporti con il personale e delle relazioni sindacali, del budget e del costo del lavoro, della selezione e formazione. Cura altresì i contatti con i consulenti del lavoro, società interinali ed enti di previdenza;
- l'ufficio contabilità generale, si occupa della contabilità generale, della predisposizione dei bilanci di esercizio e del bilancio consolidato, della gestione delle problematiche e degli adempimenti di natura fiscale. Inoltre si occupa delle attività connesse al ciclo attivo, ciclo passivo ed alla gestione ordini verso clienti e fornitori. Cura altresì i rapporti con il collegio sindacale, con la società di revisione, i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e i consulenti fiscali e amministrativi.
- l'ufficio di direzione Front & Back Office, si occupa delle attività di accoglienza ospiti e di prenotazione trasferte
- L'ufficio acquisti si occupa della gestione degli acquisti (emissioni ordini provenienti da UT vs fornitori, gestione RDA, approvazione ordini) e il magazzino della gestione delle scorte dei materiali, dei componenti e dei pezzi di ricambio.

5.2.2 Area tecnica

L'area tecnica dell'azienda si occupa della gestione della progettazione, ricerca e sviluppo

5.2.3 Area produzione e officina

L'area della produzione si occupa della costruzione e assemblaggio delle vetture, della produzione di alcuni componenti ovvero parti speciali delle auto, della carpenteria, della gestione della progettazione e, della sperimentazione e test dei prototipi realizzati.

5.3 Assetto organizzativo

5.3.1 Il sistema in linea generale

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa di settore, allo Statuto Sociale, al Codice Etico, ai principi di Corporate Governance, alle procedure e ai regolamenti interni aziendali, ai valori e alle politiche di Gruppo, nonché alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Il sistema di organizzazione della Società rispetta quanto più possibile i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, ponendo particolare attenzione, per quanto concerne il conferimento dei poteri di rappresentanza, alla definizione delle linee gerarchiche e all'attribuzione delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigramma, funzionigramma, comunicazioni organizzative, ordini di servizio, procedure, manuali operativi, etc.) sono improntati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità del presente Modello all'interno della Società (e anche nei confronti delle società controllate);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne aziendali si ispirano, in modo univoco, ai seguenti principi generali, in modo da assicurare:

- segregazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione delle procedure.

5.3.2 Il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali

Il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali si caratterizza da elementi di certezza. Al riguardo si rileva che:

- per delega si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.
- per potere aziendale si intende la gestione realizzata attraverso la procura, ossia il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, sono conferite procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati, il sistema delle deleghe deve rispondere ai seguenti requisiti:

- tutti coloro che svolgono attività i cui effetti sostanziali possono configurare reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 devono essere dotati di formale delega;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestori assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi e le politiche aziendali della Società;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

6 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TATUUS RACING S.P.A.

6.1 Il risk assessment condotto da Tatuus Racing S.p.A.

Tatuus Racing S.p.A. conduce un'attività sistematica di ricognizione interna dei rischi, alimentando un Data Base delle attività sensibili e curando la predisposizione di un documento ("Risk assessment") finalizzato a identificare le attività sensibili e sottoporle alle necessarie valutazioni.

Le prime attività di analisi sono state condotte nel maggio del 2018, all'interno del progetto volto a determinare l'impatto dei "rischi 231" sull'intero "sistema" societario ed in particolare attraverso:

- l'individuazione delle attività sensibili ed il loro approfondimento;
- la raccolta ed analisi dei documenti societari e organizzativi della Tatuus Racing S.p.A. che, integrata da incontri di approfondimento sulle evidenze emerse in sede di analisi della

documentazione aziendale e sulle modalità di svolgimento delle Operazioni Sensibili, ha consentito di valutare l' idoneità delle contromisure in atto.

Per ciascuna attività si è proceduto a censire i seguenti elementi: normativa di riferimento, applicabilità del rischio, condotta che può determinare il reato, Unità Organizzative responsabili delle attività oggetto di analisi, probabilità di accadimento di reato nello svolgimento delle attività, presenza ed efficacia dei controlli individuati, aree di miglioramento.

A valle del completamento dell'analisi, realizzata da parte del Gruppo di Lavoro composto dai responsabili delle funzioni coinvolte (per i processi di loro competenza), oltre che da consulenti di Nexen SpA, è stato predisposto il Data Base delle attività sensibili e una matrice per la classificazione delle Operazioni Sensibili in funzione del livello di rischiosità (da "Bassa" ad "Alta") e del livello di efficacia dei controlli e delle contromisure (da "Adeguito" a "Assente").

6.2 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Il Modello è costituito dal sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo avente come obiettivo, oltre che la regolamentazione dei fatti aziendali, la riduzione del rischio che vengano commessi dei Reati da parte di soggetti legati a vario titolo a Tatuus Racing S.p.A.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**attività sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Tatuus Racing S.p.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dall' Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;

- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.
- Approvazione del Modello

6.3 Struttura del modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una "Parte Speciale", in cui vengono individuate le diverse attività di Tatuus Racing S.p.A. che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le strutture e/o funzioni di Tatuus Racing S.p.A. dove è ragionevolmente ipotizzabile che gli stessi Reati possono essere realizzati, e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

6.4 Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dagli Allegati che ne formano parte integrante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tatuus Racing S.p.A. con delibera del 27 marzo 2007 e aggiornato con successive delibere.

6.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente" (Art.6 comma 1, lett. a). Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Tatuus. Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, al Presidente di Tatuus Racing S.p.A. -previa informativa all'Organismo di Vigilanza- la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

6.6 Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione *ex D.Lgs. n.231/2001*, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione dei soggetti "apicali" a cui sottoporre le interviste
- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- "risk assessment" dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azione volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;

- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice di condotta;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

7 I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Tatuus Racing S.p.A., ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla società. Tatuus Racing S.p.A. comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Azienda. Tatuus Racing S.p.A. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Condotta, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'Azienda ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza

L'OdV, in conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria deve possedere i seguenti requisiti

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libertà e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi;
- **indipendenza:** la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale. All'OdV non devono essere attribuiti compiti operativi che potrebbero ripercuotersi su aspetti strategici, operativi e finanziari della Società;
- **professionalità:** il requisito della professionalità si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, tecniche di revisione, etc. oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva, consulenziale di analisi dei sistemi di controllo;
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV;
- **onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore.

8.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D.lgs. n. 231/2001, del singolo componente dell'OdV;
- il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano, anche in caso di nomina di un membro dell'OdV, in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Nei casi in cui sia stata emessa sentenza di condanna il CdA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, può disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di garantire la maggiore autonomia e indipendenza ai membri dell'OdV gli stessi non dovranno avere vincoli di parentela con il vertice aziendale né dovranno essere legati alla società da interessi economici rilevanti o da una qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

8.3 Nomina composizione e durata dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di nomina ne determina anche il compenso. Il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV sono decisi dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha il compito di provvedere all'espletamento di tutte le formalità, quali convocazioni, definizione ordine del giorno delle riunioni. È possibile prevedere l'istituzione di una Segreteria OdV a supporto. La nomina a Organismo di vigilanza deve essere comunicata a ciascun membro nominato e da questi accettata formalmente. In via successiva il CdA provvede a comunicare a tutti i livelli dell'organizzazione la nomina e la composizione dell'OdV con evidenza delle responsabilità, poteri e compiti di Vigilanza. La durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del CdA. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore (prorogatio imperii).

8.4 Compiti e responsabilità

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al C.d.A., alla Direzione Generale e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare a tutte le strutture aziendali le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti o in violazione del Modello 231;
- accertare e segnalare al C.d.A., per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al C.d.A. l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Sottoposti a seguito di violazioni del Modello 231;
- curare l'aggiornamento del Modello 231 in caso di variazioni della struttura organizzativa, di adeguamenti normativi e di modifiche ai processi aziendali.

Tali attività sono svolte sulla base dei flussi informativi cui hanno accesso i membri dell'Organismo di Vigilanza, anche in virtù delle funzioni ricoperte, e sono altresì supportati dalle ulteriori informazioni fornite da parte dell'Amministratore Delegato, in base a quanto previsto nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, cui si rinvia.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio budget di spesa su base annua che può utilizzare in base alle esigenze che potrebbero emergere nel corso dello svolgimento delle proprie attività; tale utilizzo è lasciato all'autonomia dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza, in base a quanto precede, si può avvalere, previa richiesta al C.d.A., di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231.

9 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

9.1 Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Tatuus Racing S.p.A. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti in Azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- una comunicazione iniziale a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;
- ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- i Dipendenti dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione; Selezione di Collaboratori Esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti nell'ambito dell'Azienda, con decisione del Presidente, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni"), nonché di partner con cui l'Azienda intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con l'Azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

9.2 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a Tatuus Racing S.p.A. (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

10 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

10.1 Principi generali

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei protocolli procedurali e/o di ulteriori regole del Modello. Tale sistema costituisce infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto. Il sistema, così come il Modello, si rivolge infatti ai Soggetti Apicali, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema e delle relative sanzioni è indipendente dall'eventuale esistenza e dall'esito di procedimenti penali eventualmente avviati dall'autorità giudiziaria.

I criteri di correlazione tra i comportamenti dei Destinatari del Modello ed i provvedimenti disciplinari adottati hanno ad oggetto la valutazione dell'eventuale mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società in forma sia scritta sia verbale nell'esecuzione di Attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:

1. la violazione delle procedure, dei regolamenti, delle istruzioni interne scritte o verbali;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dei Destinatari del Modello quale l'adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto.
3. comportamenti tali da provocare grave nocimento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati Presupposto, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

10.2 Sanzioni per il personale

Con riguardo al personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la modalità di esercizio di tale potere.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle procedure, dei regolamenti o delle istruzioni aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituiscono

quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (quali insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale) ai sensi dell'articolo 9- Sez. Quarta – Titoli VII – Rapporti in azienda del CCNL e sue successive modificazioni; infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza del rapporto di lavoro più gravi di quelle di cui all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 10 – Sez. Quarta – Titolo VII – Rapporti in azienda - del CCNL e sue successive modificazioni.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il Personale dipendente non dirigente saranno applicate le sanzioni di cui ai citati articoli 9 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), per le ipotesi di cui al punto 1. del precedente paragrafo 9, e 10 (licenziamenti per mancanze) del CCNL, per le ipotesi di cui ai punti 2. e 3.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza

10.3 Dirigenti

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti di Tatuus Racing S.p.A., l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale/Amministratore Unico, il quale contesterà per iscritto l'addebito chiedendo gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti e assegnando allo/agli stesso/i un termine a difesa di dieci giorni.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c. – per giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo – si dovrà darne tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle opportune misure.

10.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partner, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni a Tatuus Racing S.p.A.

Parte Speciale

Premessa

Questa sezione del documento, denominata “Parte speciale”, prevede l’illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. procedure, note operative, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- **Segregazione delle attività:** l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **Norme:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale, dedica ogni capitolo ad una specifica categoria di reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall’associazione tra singole fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, quelle adottate dalle principali associazioni di categoria, nonché le best practice internazionali.

In via generale, nel caso in cui un’attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della

Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente "SLA") in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.

- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all'interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest'ultimo - delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata a soggetti terzi.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Società.